

9077
ANNO
QUINTA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| Dott. Guido Federico | Presidente |
| Dott. Carla Fazzini | Giudice relatore |
| Dott. Francesco Cortesi | Giudice |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 531 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2004 promossa da:

██████████, residente in Villa Verucchio (RN) ed elettivamente domiciliato in Rimini ██████████, presso lo studio dell'██████████

██████████ che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli ██████████ e ██████████, in virtù

di procura speciale per atto del Notaio Umberto Zio di Rimini del 01.10.2003 Rep. n. 99.156, e procura in calce all'atto di citazione per

l'██████████, conferita dagli stessi ██████████ e ██████████, muniti dei necessari poteri in forza della citata

procura speciale.

ATTORI

nel confronti di:

UNICREDIT BANCA S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in Bologna ed elettivamente domiciliata in Rimini in ██████████ presso lo studio ██████████ che la

N° **F 531/06** Sent.
 N° 5007 Cron.
 N° 884/06 REP.
 Spedita il 23/2/06
 Decisa il 22 MAR. 2006
 Depositata il 22 MAR. 2006

rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti, conferita con atto a ministero del Notaio Carlo Vico di Bologna in data 3.2.2004, Rep. n. 97.069, Fascicolo n. 22.831.

CONVENUTA

OGGETTO: Altri Istituti di diritto societario

CONCLUSIONI per l'attore:

"Voglia il tribunale di Rimini:

1. In via principale riconoscere e dichiarare la nullità del contratto di compravendita e/o collocamento delle obbligazioni per cui è causa per violazione delle norme imperative di cui al TUIF e in relazione all'art. 1418 c.c., condannando, per l'effetto, la Banca convenuta alla restituzione integrale della somma di € 77.746,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratti eventuali anticipi o cedole corrisposte.
2. In via subordinata, riconoscere e dichiarare l'annullamento del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1427 e seguenti c.c., condannando, per l'effetto, la Banca convenuta alla restituzione integrale della somma di € 77.746,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratti eventuali anticipi o cedole corrisposte.
3. In via ulteriormente subordinata, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento della Banca convenuta, per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della collocazione delle obbligazioni, e risolvere il contratto de quo, nonché, per l'effetto, condannare la Banca convenuta alla restituzione dell'investimento e comunque al risarcimento del danno pari alla somma investita, oltre interessi e



rivalutazione monetaria, o nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.

4. In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della Banca ha integrato un illecito civile e/o penale e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella restituzione della somma corrisposta per i Bond, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed al risarcimento del danno morale e/o biologico ed esistenziale, che si richiede in via equitativa.
5. Con condanna di spese, competenze ed onorari."

CONCLUSIONI per la convenuta:

"Piacca all'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis rejectis, rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto, e/o, comunque non provate.

Con vittoria di spese, funzioni e onorari di causa".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 2.2.2004 il sig. ██████████, premesso:

- di essere da molti anni cliente della Banca convenuta, da prima denominata Rolo Banca 1473 S.p.a., poi Unicredit Banca S.p.a., presso l'agenzia n. ████████ di Rimini;
- di aver acquistato in data 8.2.2001, il titolo obbligazionario denominato Cirio Holding Luxembourg 6,25% Eur. e scadenza al 16.02.2004, per nominali € 77.746,38;
- di aver chiaramente dichiarato agli addetti dell'ufficio titoli, signori ██████████ e ██████████, la propria intenzione di



investire in modo estremamente sicuro i propri risparmi familiari, tenuto conto del fatto che nel semestre precedente aveva acquistato sempre su consiglio degli stessi addetti, delle obbligazioni argentina per € 26.000;

- di essere addivenuto all'acquisto, nonostante le proprie perplessità, sulla scorta delle rassicurazioni fornite dagli intermediari, per i quali *"i bond Cirio garantivano una buona cedola e ...che una società famosa come la Cirio non avrebbe potuto fallire"*;

- che in occasione della negoziazione, non venne prospettata al sig. Fontana alcuna strategia di diversificazione del proprio investimento, tacendo ogni informazione sui rischi che l'operazione comportava ed omettendo di informarlo che l'operazione in questione *"era in conflitto d'interessi, essendo stata la Unicredit Banca, advisor di varie operazioni di emissione dei titoli Cirio"*;

rilevato inoltre che:

- nell'anno 2000 il gruppo Cirio aveva registrato il peggior esercizio dall'anno 1997, con un debito netto pari a 766,5 milioni di Euro ed una perdita di 78,6 milioni;

- nel periodo 2000-2002 si era verificato il progressivo scostamento dell'indebitamento del Gruppo dalle banche ai privati, consentendo così al Gruppo Cirio ed alle banche maggiormente esposte di riposizionare l'ingentissimo debito dal breve al lungo periodo e di traslare il rischio creditizio dagli istituti di credito agli obbligazionisti;

- il 3.11.2002 per uno dei prestiti obbligazionari emessi dal Gruppo Cirio, uno studio legale, su mandato di un gruppo di sottoscrittori,

aveva messo in mora la Cirio Finance Lux. dichiarando il "default" della società ed avviato l'ulteriore procedura di "cross default" sulle restanti obbligazioni;

- il Gruppo Cirio successivamente entrato in crisi non era stato più in grado di far fronte ai propri debiti e che i Commissari della nominata Amministrazione Straordinaria hanno stimato del tutto minime se non inesistenti le possibilità di soddisfazione degli obbligazionisti.

Tanto premesso in fatto, e rilevato che Unicredit S.p.a. nella negoziazione dei titoli di cui in oggetto si era dimostrata inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza, ed era incorsa in gravi violazioni delle norme del TUF nonché del Regolamento Consob, concludeva chiedendo:

- in via principale la nullità assoluta del contratto avente ad oggetto la negoziazione dei titoli, ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative da parte della convenuta;
- in subordine l'annullabilità per vizi del consenso ai sensi dell'art. 1427 c.c. ovvero la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale, nonché la responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale della Unicredit Banca S.p.a.;
- il tutto con condanna della Unicredit stessa, alla restituzione della somma di € 77.746,38 oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno morale, biologico ed esistenziale, la cui liquidazione era richiesta in via equitativa, e vittoria di spese, competenze, onorari di lite.

Costituitasi in giudizio la Unicredit Banca S.p.a. contestava ogni assunto avversario, escludendo ogni profilo di nullità e di annullabilità del contratto impugnato, nonché ogni elemento di responsabilità a suo carico.

Nell'esplicare le proprie difese, rilevava, in particolare:

- di aver attuato con diligenza le disposizioni normative del TUF e quelle regolamentari emanate dalla Consob, in materia di intermediazione finanziaria e di raccolta di ordini da parte della clientela;
- che il sig. Fontana, tutt'altro che "sprovvéduto" risparmiatore, è investitore competente, titolare - come risulta dal "Documento su esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio", sottoscritto in data 28.10.1999 - di un portafoglio composto per il 20% di titoli azionari, e con propensione al rischio "media";
- di aver rispettato gli obblighi di informativa sulla tipologia e sui rischi dell'investimento, consegnando il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
- che il sig. Fontana dagli investimenti eseguiti, tra cui figuravano anche dei "covered warrant", aveva dimostrato nel corso del rapporto una propensione al rischio di natura "speculativa";
- che al febbraio 2001 non sussistevano segnali sintomatici dell'imminente crisi, tali da permettere di prevedere un crack finanziario di proporzioni così vaste;
- di aver operato in forza di disposizione scritta;



- che all'epoca dei fatti, la allora Rolo Banca, non aveva alcuna esposizione verso il Gruppo Cirlo e che quindi non vi era interesse a collocare tra i propri clienti titoli Cirlo;

- che al momento in cui il sig. ████████ aveva impartito l'ordine d'acquisto la banca non aveva in giacenza nel proprio portafoglio finanziario i titoli richiesti.

A seguito dello scambio di memorie ex artt. 6 e 7, del D. L.vo n. 5/2003, l'attore presentava istanza di fissazione di udienza ex art. 12 ed il Giudice Relatore depositava in data 18.02.2005 il decreto di fissazione dell'udienza collegiale, ammettendo prova per interrogatorio formale e per testi, nonché CTU contabile riservando la formulazione dei quesiti.

In data 6.4.2005 il Tribunale, scioglieva la riserva assunta all'udienza del 17.03.2005, confermando il decreto del Giudice Relatore ad eccezione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della Unicredit Banca.

Indi, assunte le prove orali, ritenuta superflua la CTU contabile, considerata la causa matura per la decisione, all'udienza di discussione del 23.02.2006 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti come in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

La domanda proposta dall'attore è fondata e merita accoglimento.

Il Tribunale ritiene infatti non provato, ex art. 23 del TUF da parte della banca convenuta, l'assolvimento dei pregnanti obblighi d'informazione posti dall'art. 21 del TUF, secondo cui "nella



prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza correttezza e trasparenza, nell'interesse di clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati". Né è provato l'assolvimento degli obblighi sanciti dal regolamento Consob 1 luglio 1998, r. 11522 e successive modificazioni, secondo cui (art. 26) gli intermediari devono acquisire "... una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimenti propri o di terzi, da essi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire" e (art. 28) "non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d'investimento e disinvestimento".

Nel caso esaminato non pare che la banca convenuta abbia assolto con la diligenza di cui all'art. 1176 comma 2°, il proprio obbligo d'informazione.

La conoscenza richiesta agli intermediari finanziari è, infatti, evidentemente diversa e ben più pregnante di quella propria del comune investitore, richiedendosi al riguardo una specifica professionalità, competenza e completezza d'informazioni che non può essere assolta in maniera semplicistica nella mera allegazione di informazioni riportate su "giornali e riviste economiche" (deposizione teste), ma richiede un approfondimento tecnico, proprio della



natura professionale dell'intermediario, avente ad oggetto gli specifici elementi di rischio dell'investimento, in primo luogo desumibili dalla stessa analisi delle relazioni informative a corredo dell'offerta.

Nel caso di specie, non risulta provato che al febbraio 2001 l'intermediario finanziario, addetto all'ufficio titoli, fosse a conoscenza dei contenuti del c.d. *offering circular*, principale documento informativo attraverso cui le caratteristiche delle obbligazioni emesse sull'euromercato vengono rese note agli investitori istituzionali.

Deve quindi ritenersi che la mancata acquisizione da parte della banca dell'*offering circular* abbia comportato una carenza informativa sulle caratteristiche e sugli specifici rischi del titolo in collocazione, tra cui in particolare: a) le clausole che limitassero la capacità del Gruppo Cirio di fornire garanzie ed aumentare l'indebitamento; b) il warning sulla situazione finanziaria del Gruppo. Tale omissione non ha consentito al cliente di effettuare una scelta consapevole sul prodotto finanziario offerto.

Nella stessa *offering circular* era del resto indicato che: "Cirio e le sue consociate hanno un indebitamento netto consolidato che è notevole in relazione al patrimonio di proprietà ed al reddito pertanto non può esserci sicurezza che in futuro il Gruppo genererà sufficiente "cash flow" dalla gestione operativa per pagare i propri debiti ed effettuare investimenti. Se il gruppo non sarà in grado di generare sufficiente "cash flow", può essere necessario rifinanziare in tutto o in parte il debito, vendere gli assets oppure ottenere finanziamenti aggiuntivi. Ma non c'è assicurazione che questo possa avvenire".

L'istruttoria orale ha evidenziato che nel caso di specie l'informazione dell'intermediario sullo strumento finanziario negoziato era gravemente insufficiente.

I testi [redacted] e [redacted], che hanno operato per l'istituto di credito, ignoravano le caratteristiche essenziali dell'emissione; hanno affermato (cfr. verbale di udienza 17.6.2005) che ritenevano il titolo sufficientemente sicuro perché proveniente da "un'azienda alimentare pertanto non soggetta, come quelle tecnologiche a crisi di mercato", da "un marchio che operava da tantissimi anni e in un settore non soggetto a crisi di mercato", un'azienda che "commercializzava prodotti di ampio uso", ossia la Cirio, "quotata in borsa da anni".

In tal modo hanno dimostrato di non avere avuto, all'epoca della negoziazione, informazioni corrette neppure sulla identità della società emittente, società lussemburghese, non azienda alimentare, non commercializzante prodotti di ampio uso, quotata alla borsa locale. Dalla errata conoscenza, in capo all'intermediario, delle caratteristiche essenziali del prodotto è conseguita la errata informazione fornita all'investitore; entrambi i testi hanno infatti affermato di aver illustrato al cliente le caratteristiche del prodotto così come da loro all'epoca conosciute.

Dalle considerazioni svolte appare quindi provata la violazione, da parte della banca convenuta, dei doveri di informazione e diligenza nell'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria previsti dalle norme del TUF e del regolamento Consob.

Tale violazione integra inadempimento imputabile all'intermediario, e determina l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto proposta in via subordinata dall'attore, con condanna della convenuta al pagamento della somma corrispondente all'investimento (capitale, commissioni e spese) oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell'operazione (trattandosi di debito di valore Cass. n.10493/1994). Non è provato alcun altro danno; le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ██████████ contro Unicredit Banca S.p.A., viste le conclusioni così provvede:

- dichiara la risoluzione, per inadempimento della convenuta, del contratto stipulato tra le parti in data 8.2.2001, avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni Cirio Holding
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €.77.746,38, oltre rivalutazione Istat e interessi legali sulla somma, e al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €.500,00 per spese, €.1.500,00 per diritti, €.4.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.


Rimini 22.3.2006

Il Giudice Rel.

Dott.ssa Carla Fazzini

Il Presidente

Dott. Guido Federico



IL FUNZIONARIO DEL TRIBUNALE
Dr. Silvano SANTUCCI